



## Le indennità di malattia sono pagate dai datori di lavoro

di Michele Regina

Con il messaggio 18529 del 2010 l'INPS ritorna sul pagamento dell'indennità di malattia, maternità, permessi legge 104 e congedo straordinario. L'istituto rispondendo alle proprie strutture periferiche ribadisce che tali indennità sono anticipate dai datori di lavoro, i quali potranno a recupero con i conguagli contributivi dovuti mensili tali somme anticipate ai propri dipendenti.

L'istituto, sulla scorta di Interpello n°9 del 2 aprile del 2010 del Ministero del Lavoro, ricorda che tali somme sono dovute dal datore di lavoro in via ordinaria mentre l'istituto vi subentra in via derogatoria per alcuni casi.

Infatti, l'INPS, come ricordato in altro contributo su questa stessa rivista, eroga le indennità nei seguenti casi:

- a) per la malattia  
agli operai agricoli;  
ai lavoratori a tempo indeterminato sospesi dal lavoro che non usufruiscono del trattamento C.i.g.;  
ai lavoratori assunti a tempo determinato per i lavori stagionali;  
altri lavoratori assunti a tempo determinato, quando l'indennizzabilità non è prevista a carico del datore di lavoro.
- b) per la maternità  
per i lavoratori agricoli;  
per i lavoratori assunti a tempo determinato per lavori stagionali;  
per gli addetti ai servizi domestici e familiari;  
per i lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro.

Pertanto anche nel caso di mancata corresponsione di tali voci da parte delle aziende le indennità di che trattasi sono comunque un onere per le stesse.

Infatti, in relazione all'art. 1 del DL 663 del 1979 l'indennità di malattia è generalmente corrisposta dal datore di lavoro all'atto del pagamento della retribuzione. Il datore di lavoro ha l'obbligo di corrispondere anticipazioni nel rispetto dei CCNL sulla scorta di quanto dovuto nel mese precedente. In base al comma 2 del citato art. 1, il datore di lavoro deve comunicare nella denuncia contributiva i dati relativi alle prestazioni di malattia erogate nei periodi di paga ai quali si riferisce la denuncia stessa, conguaglian-

do l'importo complessivo di dette prestazioni con i contributi dovuti all'INPS.

Il datore di lavoro che non provveda, entro i termini previsti, all'erogazione dell'indennità giornaliera di malattia è sanzionato con una sanzione amministrativa di Euro 125,00 per ciascun dipendente cui si riferisce l'infrazione. Pertanto non è ammessa deroga tranne per i casi espressamente previsti dalla normativa.